

Como, 30 giugno 2014
Prot. 133/CP/fv/at

**Alle Imprese
Mestiere Elettrici/Elettronici**

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Il Patto in Deroga per gli impianti elettrici nelle abitazioni

**TNE pubblica un interessante articolo:
Il Patto in Deroga per gli impianti elettrici nelle abitazioni**

Egregio collega, come saprai la Norma CEI 64-8 costituisce il riferimento normativo fondamentale per la realizzazione di impianti elettrici.

Nella nuova edizione è stato inserito l'articolo 37 che fissa tre livelli di impianto ed indica le dotazioni minime per ciascun livello.

Tra gli operatori del settore è sorta una domanda:

Come comportarsi nei casi in cui il committente non accetta il numero di circuiti e prese previste, limitatamente alle prestazioni, dal livello scelto? (ad esempio: due differenziali in un monolocale di 30 metri quadri. Oppure: 10 punti presa in una camera da letto > 20 metri quadri, avendo scelto soluzioni domotiche previste nel livello 3).

Dal 2011 si sentono interpretazioni di vario genere sull'applicazione dell'articolo 37 della Norma CEI 64-8.

L'argomento è "caldo", infatti sono ancora molti gli artigiani elettrici che si trovano a discutere (per non dire litigare) con i committenti sulla "obbligatorietà" del numero di prese (in funzione dei famosi tre livelli) nei diversi locali delle unità immobiliari.

Per tale motivo riteniamo di fare cosa gradita inviandovi il pdf dell'articolo pubblicato su TNE 6/14, la rivista del Professor Carrescia. (*scaricabile anche dal sito www.tne.it/pattoinderoga.htm*)

La dettagliata spiegazione sulla differenza tra gli aspetti che coinvolgono la sicurezza e quelli relativi alle prestazioni e sulla possibilità di fare riferimento alla Norma CENELEC HD 60364 (da cui la Norma 64-8 è tratta) identica nelle parti relative alla sicurezza, ma priva del capitolo sui livelli prestazionali, chiarisce in modo inequivocabile che il "patto in deroga" ha una sua dignità ed applicabilità.

Nell'articolo viene chiaramente detto che è auspicabile realizzare almeno il livello 1 ma, piuttosto che rinunciare al lavoro, l'artigiano installatore può assecondare le richieste ricorrendo al "patto in deroga" avendo cura di far sottoscrivere tali condizioni per tutelarsi.

Condivisibile ed apprezzabile l'invito espresso in tre punti nelle conclusioni dell'articolo, così riassumibili:

1. informare chi acquista una unità immobiliare da un costruttore che dichiara l'impianto elettrico a "Norme CEI 64-8" che ha diritto di trovare almeno l'impianto di livello 1 .
2. creare le condizioni affinché gli acquirenti di unità immobiliari (nuove o completamente ristrutturate) con impianto elettrico dalle prestazioni inferiori al livello 1, vengano supportati in una eventuale controversia legale con il venditore .
3. sensibilizzare gli utenti sui vantaggi di un impianto a Norma ed almeno di Livello 1.

In pratica si tratta di informare l'acquirente affinché non si limiti ad analizzare le caratteristiche delle piastrelle Le caratteristiche degli impianti devono essere ben considerate ed i costruttori devono riconoscere l'importanza ed il valore aggiunto che un appartamento acquisisce avendo impianti ben fatti e curati nei dettagli.

A complemento di quanto detto nell'articolo, suggerisco una soluzione alternativa che consentirebbe di non precludere eventuali adeguamenti ai diversi livelli previsti dalla 64-8 e contemporaneamente costituirebbe una sorta di semina per un raccolto (lavoro) futuro:

Proporre la predisposizione di spazi installativi (tubi e scatole) per consentire in tempi successivi la realizzazione di impianti elettrici con caratteristiche prestazionali rispettose delle indicazioni presenti nell'articolo 37 della CEI 64-8.

Una sorta di soluzione intermedia, nella linea del proverbio che recita: " *piuttosto di niente è meglio piuttosto!*"

P.S.:


Doveroso ricordare che tra gli impianti presenti in una unità immobiliare ci sono gli impianti per le comunicazioni (TV, Telefono e Dati). Tali impianti sono soggetti a regole ben definite e più cogenti delle stesse Norme Tecniche, devono cioè avere caratteristiche tali da garantire i "*diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica*" (Cfr: D.Lgs. 259/03, Art.3, comma 1).

In mancanza di queste caratteristiche, gli impianti per le comunicazioni non rispettano le regole tecniche stabilite dalla legge con il DM 22 gennaio 2013, con la conseguenza che l'acquirente potrebbe rivalersi sul venditore, anche attraverso la richiesta di una riduzione del prezzo d'acquisto. Una efficace informazione, sia per gli acquirenti, sia per i costruttori sarebbe auspicabile anche per questi impianti, dedicati alla gestione dei segnali.

Cordiali saluti

Il Segretario
Settore Impianti

Francesco Vitale



Il Presidente
Settore Impianti

Claudio Pavan

